

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Il regolamento deve essere informato a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La previsione del regolamento di delegificazione trae origine dalla necessità di affrontare uno dei problemi centrali dell'amministrazione del paesaggio: data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di *lieve entità*.

La conseguenza è, spesso, la congestione degli uffici degli enti locali, e "a cascata" delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

Allo scopo di definire una disciplina più agile per gli interventi "minori" è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Il Gruppo ha operato su due direttrici complementari:

- 1) l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità";
- 2) la definizione di una procedura più *breve* (relativamente alla tempistica) e più *semplice* per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione.

Il Gruppo di lavoro ha predisposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono state complessivamente definite tre dici semplificazioni, che vengono indicate nell'illustrazione dell'articolato.

E' da sottolineare che lo schema di dPR è il risultato di una elaborazione congiunta e paritaria con le regioni e gli enti locali, e tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni interessate, nonché della prioritaria finalità di continuare ad assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio e di fornire rapide risposte alle istanze dei cittadini.

Si rappresenta inoltre che nel corso dell'elaborazione congiunta dello schema di dPR è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare – da un lato – la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi non di lieve entità e – dall'altro – a specificare meglio le attività esonerate dalla previa autorizzazione paesaggistica.

In tal modo si perverrà gradualmente ad una ponderata razionalizzazione dell'intero sistema di gestione amministrativa dei vincoli paesaggistici.

Lo schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato, il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità è allegato al provvedimento.

L'elenco dà certezza e uniformità, su tutto il territorio nazionale, in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi. Risultano compresi tra quelli di lieve entità ben quarantadue tipi di interventi che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio e che, si stima, costituiscono circa il 75% del totale (**1ª semplificazione**).

Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, possano essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale.

E' previsto che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica (**2ª semplificazione**).

Viene pertanto esclusa l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche – fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto provvedimento, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la presentazione dell'istanza, ove possibile, per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito (**3ª semplificazione**).

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini ordinariamente previsti dall'articolo 146 per la conclusione del procedimento: da 105 giorni (40 presso l'ente locale + 45 per il parere vincolante del soprintendente + 20 per il provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi.

Il termine si riduce a 30 giorni in caso di provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento) (**4ª semplificazione**).

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata.

E' previsto innanzitutto uno screening immediato delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di verificare, e quindi comunicare agli interessati, se l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di "lieve entità"), oppure se è esonerato ai sensi dell'art. 149 del Codice dall'autorizzazione **(5^a semplificazione)**.

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa è altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l'istruttoria a fini paesaggistici se comunque l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l'intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l'amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all'interessato. **(6^a semplificazione)**.

In caso di esito positivo della "verifica urbanistica", si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione) esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio **(7^a semplificazione)**.

In questo caso, solo nel caso in cui l'interessato lo richieda, il soprintendente è chiamato ad esprimersi. In questo caso decide direttamente, con provvedimento definitivo, in senso positivo o negativo, senza "ripassare" la pratica all'amministrazione locale **(8^a semplificazione)**.

In caso, invece, di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente.

Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione e motivando per relationem **(9^a semplificazione)**.

Se la valutazione del soprintendente è negativa (in contrasto con quella - positiva - dell'amministrazione locale) il soprintendente rigetta direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale **(10^a semplificazione)**.

Trattandosi di interventi di lieve entità il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, alla sola condizione che l'area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio **(11^a semplificazione)**.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi "maggiori" **(12^a semplificazione)**.

Infine, è previsto che per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lievità degli interventi - il parere delle Commissioni locali per il paesaggio **(13^a semplificazione)**.

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze.

In particolare è previsto che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata e che le regioni promuovano la costituzione, presso le amministrazioni locali competenti al rilascio dell'autorizzazione, di unità operative o uffici, anche sovracomunali, specificamente dedicati alla predetta tipologia di procedimenti.

L'articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nel regolamento medesimo.

L'articolo 7, infine, prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica recate dall'articolo 146 del Codice. Al riguardo si rappresenta che le predette disposizioni - relative ad interventi ordinari ossia non di lieve entità - entreranno in vigore il 1° gennaio 2010 essendo attualmente tale procedimento disciplinato secondo il regime transitorio dettato dall'articolo 159 del Codice medesimo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.